

Servizio Studi e Gestione Dati

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA SPERIMENTAZIONE

Estratto

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTI

l'art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'istituzione di sandbox regolamentari ai fini della sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo;

il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100, di attuazione del cennato art. 36, commi 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che individua nella Banca d'Italia, nella CONSOB e nell'IVASS le autorità di vigilanza competenti alla valutazione delle istanze di ammissione alla sperimentazione nonché al conseguente monitoraggio;

il Regolamento IVASS n. 49 del 3 novembre 2021, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione dei provvedimenti previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

il Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni;

il comunicato stampa del 30 settembre 2021 con il quale Banca d'Italia, Consob e IVASS hanno reso nota la prima finestra temporale per la presentazione delle richieste di ammissione alla sandbox regolamentare nel periodo compreso tra il 15 novembre 2021 ed il 15 gennaio 2022;

RILEVATO

- che con lettera pervenuta il 14 gennaio 2022, Sara Assicurazioni S.p.A. ha presentato - previa interlocuzione informale con l'IVASS ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021, n. 100 (d'ora in poi, "Decreto") -

domanda di ammissione alla sperimentazione FinTech a norma all'articolo 5, comma 1, lettera d) dello stesso Decreto;

[Omissis]

CONSIDERATO

che l'istruttoria condotta dall'IVASS ha consentito di accertare quanto segue:

- l'attività di innovazione tecnologica oggetto della domanda consiste nello sviluppo di un registro digitale funzionale alla erogazione di un servizio di tracciamento dell'esistenza e della proprietà dei velocipedi (biciclette, e-bike, monopattini elettrici), basato su tecnologia blockchain;
- la creazione di un registro per il censimento dei velocipedi, ad oggi non presente sul mercato, presenta una significativa portata innovativa legata all'impiego della tecnologia blockchain per raccogliere e conservare in forma elettronica informazioni relative all'identificazione e proprietà dei velocipedi, garantendone l'integrità, la certezza e la non modificabilità;
- l'attività in questione, per le modalità in cui è stata prospettata, non necessita di deroghe a orientamenti, atti o regolamenti dell'IVASS, ma richiede, per i descritti elementi di novità che presenta, di essere sottoposta a sperimentazione in collaborazione con l'IVASS, sia per l'assistenza che l'Istituto può fornire in ragione dell'esperienza maturata dai propri uffici nella realizzazione e nella disciplina di registri e basi di dati accessibili al pubblico, sia per l'interesse dello stesso a verificare le potenzialità applicative del servizio a fini assicurativi e anti-frode, anche in vista di eventuali interventi regolamentari volti a consentire un efficiente utilizzo del servizio per detti fini;
- l'attività è in grado di arrecare benefici agli utenti e al sistema assicurativo in quanto la garanzia di certezza dei dati accessibili attraverso il registro e da esso "certificabili" può agevolare, rendendole più sicure, le transazioni economiche aventi ad oggetto i beni mobili in questione (allo stato di difficile tracciamento), incluse le operazioni di assicurazione degli stessi (contro il furto o altri eventi avversi), le quali possono beneficiare di processi più efficienti di verifica del valore, dell'esistenza e titolarità del bene assicurato;
- l'attività proposta è in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione, così come risulta dallo studio di fattibilità tecnica allegato all'istanza di ammissione;
- non si riscontrano criticità sul piano della sostenibilità economica del progetto, in considerazione del livello contenuto dei costi programmati e delle disponibilità patrimoniali dell'impresa proponente, come risultanti dalla documentazione allegata all'istanza;
- i presidi che l'impresa intende adottare per fronteggiare i rischi connessi alla prestazione in via sperimentale del servizio di registrazione, nonché gli strumenti dalla stessa prospettati a tutela degli utenti, appaiono congrui ed efficaci, così come le forme di comunicazione con cui l'impresa ha dichiarato di voler rendere note al pubblico l'ammissione alla sperimentazione e le attività che ne conseguono;



DISPONE

l'accoglimento della richiesta di ammissione di SARA Assicurazioni S.p.A. alla sperimentazione Fintech per l'attività di sviluppo di un registro funzionale alla erogazione di un servizio di tracciamento dell'esistenza e della proprietà di velocipedi.

[Omissis]

L'IVASS si riserva di valutare in ogni tempo la permanenza dei presupposti di ammissione, di richiedere informazioni e documenti utili, nonché di modificare e derogare ai contenuti del presente provvedimento in base agli esiti del monitoraggio di cui all'art. 16 del Decreto, ovvero di revocare il presente provvedimento ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 1 lettera d) del Decreto.